



*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

81100 Caserta - Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 - Fax 0823 300 235
www.autortadibacino.it

MODULO DI TRASMISSIONE TELEFAX

Diretto a: ORDINE dei SOGGERI AGRICOLI e SOGGERI FORESTALI
Alla c.a. Sig.: DR. MILELLINO ERCOLINO
Numero Fax: 0775 200551 Data: 8-9-10
Numero pagine (compresa la presente): 3
Trasmesso da: _____

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n° 412 e s.m.i. la trasmissione del seguente documento ha valore ufficiale e non si provvederà ad inviare lo stesso a mezzo posta.

NOTE _____

N.B.: in caso di ricezione incompleta o poco chiara contattare il numero 0823 300 001



*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

81100 Caserta - Viale Lincoln - Fabbricato A4 (ex area Saint Gobain)
Tel. 0823 300 001 - Fax 0823 300 235 - www.autoridadibacino.it

Prot. n° 7282
Vs. rif. prot. 242 del 28/06/2010

Caserta, - 2 SET. 2010

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Frosinone
c/o Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente "S. Benedetto"
Via Armando Fabi n°63
03100 FROSINONE
c.a. Presidente: Dott. Agr. Michelino Ercolino

Oggetto: *Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122) - CHIARIMENTI*

In merito alla Sua richiesta formulata con nota a margine evidenziata, facendo seguito a quanto discusso nel corso dell'incontro tecnico, avutosi presso questa Autorità di Bacino lo scorso maggio, si precisa quanto segue:

- le norme di attuazione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf]*, approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122), non impongono l'acquisizione del parere della scrivente Autorità per gli interventi consentiti nelle aree perimetrate dal predetto piano, se non per i soli casi indicati al comma 2, dell'art. 28, che recita: "*L'Autorità di Bacino esprime parere vincolante relativamente alla compatibilità idrogeologica delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio e delle opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti delocalizzabili da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato (R4 e R3)*";
- in tutti gli altri casi è facoltà dell'Ente competente, ossia quello che ha in capo il procedimento relativo all'autorizzazione dell'intervento, di richiedere detto parere, come previsto dal comma 3, dello stesso art. 28;
- è obbligatorio invece, in tutti i casi previsti dalle suddette norme, corredare il progetto dell'intervento consentito con uno studio di compatibilità idrogeologica, redatto da tecnici abilitati secondo lo schema fornito per ciascun caso dagli artt. 17 e ss. delle medesime norme;
- per quanto dettato poi dall'art. 25, comma 5, l'osservanza delle misure stabilite dal Piano Stralcio è assicurata dagli Enti ordinariamente competenti, per la vigilanza ed il controllo sulle attività inibite dalle norme, i quali pongono in essere tutte le procedure e gli atti necessari alla loro attuazione.

Tanto precisato, con specifico riguardo agli interventi connessi all'ordinaria gestione agraria e selvicolturale in argomento che, come da Lei ricordato, se eseguiti secondo le buone pratiche agricole e forestali, contribuiscono al mantenimento di un buono stato di conservazione delle risorse naturali, si fa rilevare che detti interventi sono in generale consentiti nelle aree perimetrate "a rischio" o "di attenzione" del PsAI-Rf, purché se ne accerti la compatibilità idrogeologica nei confronti delle

